



**SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO**  
DIVISIONE VIGILANZA PRODOTTI  
DIVISIONE VIGILANZA DISTRIBUZIONE II E OPERATORI ESTERI

<i>Rifer. a nota n.</i>		<i>del</i>	
<i>Classificazione</i>	III	2	1
<i>All.ti n.  </i>			1

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano le assicurazioni sulla vita e/o il ramo infortuni  
**LORO SEDI**

Alle Rappresentanze Generali per l'Italia delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. che esercitano le assicurazioni sulla vita e/o il ramo infortuni in Italia  
**LORO SEDI**

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E. che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e che esercitano le assicurazioni sulla vita e/o il ramo infortuni in Italia  
**LORO SEDI**

**Oggetto** Polizze dormienti. Nuovo incrocio dei codici fiscali per la verifica di esistenza in vita degli assicurati.

Si fa seguito alla lettera al mercato del 13 dicembre 2021 per comunicare che, in attesa della definizione delle modalità di accesso diretto delle imprese di assicurazione alle informazioni dell'Anagrafe Tributaria o all'ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente) previste dalla normativa in materia di polizze dormienti<sup>1</sup>, l'IVASS offre anche quest'anno alle compagnie, nell'interesse dei beneficiari delle polizze, il servizio di incrocio tra i codici fiscali degli assicurati e l'Anagrafe Tributaria, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Si chiede pertanto alle imprese in indirizzo di fornire, **entro il 16 dicembre 2022**, gli elenchi dei codici fiscali degli assicurati dei contratti **in vigore al 30 novembre 2022**

<sup>1</sup> Art. 3, commi 1- bis e 1-quinques, del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, come modificato dal D.L. 23/10/2018 n. 119 (convertito con legge 17/12/2018 n. 136)

presenti nei propri portafogli ed emessi nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita, di cui all'art. 2, comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private, e 1.Infortuni, di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, questi ultimi limitatamente ai contratti che prevedono prestazioni in caso di decesso dell'assicurato conseguente a infortunio.

Potranno essere forniti anche i codici fiscali dei contratti non più in vigore, che non siano già stati comunicati in occasione di precedenti incroci, per i quali le imprese hanno dubbi sulla esistenza in vita degli assicurati e/o necessità di verificare l'eventuale data del decesso.

Gli elenchi dei codici fiscali dovranno essere sottoposti ad un controllo formale prima della trasmissione all'IVASS ed inviati, secondo le specifiche allegate alla presente, unitamente al nominativo e ai recapiti di un referente, **alle nuove caselle di posta certificata (PEC) di seguito indicate:**

- [dormienti@pec.ivass.it](mailto:dormienti@pec.ivass.it), abilitata alla sola ricezione di PEC, **per le imprese con sede legale in Italia e le rappresentanze di Stati terzi.** La restituzione degli esiti dell'incrocio verrà effettuata da IVASS esclusivamente alla stessa casella PEC utilizzata dall'impresa per l'invio dell'elenco dei codici fiscali;
- [dormienti.estere@pec.ivass.it](mailto:dormienti.estere@pec.ivass.it), per le **imprese estere che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi**, abilitata alla ricezione di PEC e di posta elettronica ordinaria (PEO), quest'ultima modalità per le sole imprese estere operanti in libera prestazione dei servizi impossibilitate a dotarsi di casella PEC. La restituzione degli esiti dell'incrocio verrà effettuata da IVASS esclusivamente alla stessa casella PEC/PEO utilizzata dall'impresa per l'invio dell'elenco dei codici fiscali.

In relazione ai controlli formali dei dati prima dell'invio all'IVASS, si ricorda il Servizio Anagrafico Massivo - SM1.02<sup>2</sup> messo periodicamente a disposizione delle imprese di assicurazione dall'Agenzia dell'Entrate, che consente di verificare l'esistenza del codice fiscale e la corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria.

---

<sup>2</sup><https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/altri/sid2/servizi-disponibili/servizi-anagrafici-massivi>



---

Come di consueto, una volta ottenute le informazioni dall'Anagrafe Tributaria, l'IVASS restituirà a ciascuna impresa i codici fiscali relativi a persone decedute con l'indicazione della data di morte, nonché i codici fiscali per i quali non è risultato possibile un abbinamento con i dati dell'Anagrafe Tributaria (perché non presenti o errati), per consentire le opportune verifiche da parte della compagnia (ricerca dei beneficiari, pagamento delle polizze, conferimento al Fondo Dormienti).

Distinti saluti.

Per delegazione  
del Direttorio Integrato

firma 1

**Allegato**

## **ISTRUZIONI PER LA COMPOSIZIONE E TRASMISSIONE DEI CODICI FISCALI DEGLI ASSICURATI**

Il file con i codici fiscali degli assicurati deve essere strutturato in formato CSV, utilizzando il carattere “;” come separatore dei campi, e inviato alle caselle:

- [dormienti@pec.ivass.it](mailto:dormienti@pec.ivass.it), per le imprese con sede legale in Italia e le rappresentanze di Stati terzi, abilitata alla sola ricezione di posta elettronica certificata (PEC);
- [dormienti.estere@pec.ivass.it](mailto:dormienti.estere@pec.ivass.it), per le imprese estere che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, abilitata alla ricezione di PEC e di posta elettronica ordinaria (PEO) per le sole imprese estere operanti in libera prestazione dei servizi impossibilitate a dotarsi di casella PEC.

Il file deve essere denominato “ANNNA.csv” o NNNNN.csv, con ANNNA o NNNNN<sup>1</sup> pari al codice società assegnato dall’IVASS (ad es. A999S.csv per le imprese con sede legale in Italia, D999R.csv per le imprese che operano in regime di stabilimento o 99999 per quelle che operano in libera prestazione di servizi).

Il primo record deve contenere solo l’intestazione dei campi:

“Codice società”, “Codice Fiscale”

Tutti i record successivi devono contenere:

- il codice società, utilizzando il codice IVASS (in formato ANNNA o NNNNN), uguale per tutti i record;
- il singolo codice fiscale dell’intestatario della polizza, diverso per ogni record.

I file devono avere una dimensione massima di 20 megabyte. Ove necessario i file dovranno essere inviati in formato compresso.zip. Qualora, nonostante la compressione, i file dovessero superare il limite di 20 megabyte, dovranno essere inviati file distinti con mail separate. In questo caso i file dovranno essere nominati con ANNNA\_slot\_n.csv con n numero progressivo assegnato al file.

La correttezza dei codici fiscali deve essere verificata prima della loro trasmissione all’IVASS. Al riguardo, per la verifica dell’esistenza del codice fiscale e della corrispondenza

---

<sup>1</sup> Il codice IVASS è formato per le imprese con sede in Italia o che operano in regime di stabilimento dalla sequenza di un carattere alfabetico, tre numerici e uno alfabetico, mentre per quelle che operano in LPS dalla sequenza di cinque numeri.

con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria, si ricorda il Servizio Anagrafico Massivo - SM1.02<sup>2</sup> messo periodicamente a disposizione delle imprese di assicurazione dall'Agenzia dell'Entrate.

In ogni caso saranno scartati i codici con lunghezza inferiore ai 16 caratteri e con disposizione dei caratteri alfabetici e numerici non corretti (AAAAAANNANNANNA).

---

<sup>2</sup> <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/quest/servizi/servizitrasversali/altri/sid2/servizi-disponibili/servizi-anagrafici-massivi>